I.I.S.(L.S - ISA - IPSIA) - -SAN GIOVANNI IN FIORE
Prot. 0008887 del 06/11/2025
I-1 (Uscita)

Distretto Scolastico n. 27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. – ISA - IPSIA
Via delle Ginestre, snc -
87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel. 0984/992265– C.F: 98113150787 - C.M.: CSIS078007
e_mail: csis078007@istruzione.it–Pec: *csis078007*@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.liceisgf.edu.it - codice Univoco UFYKK7

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'ISTITUTO

- **CONSIDERATA** la necessità di assicurare la tutela della popolazione scolastica, della struttura e dei beni in essa presenti;

- **CONSIDERATA** l'impossibilità di sorvegliare costantemente, durante l'intero arco della giornata, tutti gli spazi esterni in cui possono circolare persone esterne ed estranee alla scuola;

- **VISTO** che nell'Istituto si tengono, anche in orario pomeridiano, attività extra didattiche che coinvolgono gran parte degli studenti ma che non vedono la presenza di tutto il personale, docente e ata, per garantire un'adeguata sorveglianza;

- **VISTO** il Provvedimento del Garante privacy n. 230 dell'8 maggio 2013 con riferimento a:
 - quanto stabilito dal "Gruppo di lavoro art.29", che ha ammesso l´ impiego di tali sistemi nei soli casi in cui l´ installazione risulti effettivamente necessaria e proporzionata;
 - parere della Commissione Europea, secondo cui "*l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo*";

- **VISTO** il Parere n. 2/2009 WP 160, secondo cui "*i sistemi CCTV possono incidere sulle libertà personali e la loro installazione nelle scuole richiede particolari precauzioni. In altri termini, andrebbero autorizzati se necessarie se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi. In alcuni spazi la sicurezza è di capitale importanza per cui si giustifica più facilmente il ricorso a sistemi CCTV, ad esempio all'entrata e all'uscita delle scuole e negli spazi in cui circolano persone – non solo la popolazione scolastica, ma anche persone che per qualsiasi motivo possano trovarsi in una scuola. La scelta di installare sistemi CCTV deve essere sempre pertinente, adeguata e non eccedere le finalità del trattamento*";

- **RILEVATO** che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2,d.P.R.n.249/1998);
- Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante del 8 aprile 2010 e il Vademecum del Garante della Privacy "La scuola a prova di privacy" 2023;

- **VISTO** l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale [...];

- **VISTO** l'art. 25 del Regolamento UE 2016/679 che prevede che "il Titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate che siano trattati, per impostazione

predefinite, soli i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità";

- **VISTO** l'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 che stabilisce che il trattamento deve essere lecito, corretto e trasparente; i dati adeguati, pertinenti e limitati alle finalità (minimizzati) e conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità;

- **CONSIDERATO** che l'implementazione del sistema di videosorveglianza è stata realizzata verbale n,.3 del 29 novembre 2018;

- **CONSIDERATO** l'approvazione del RSU verbale n.2 del 29 novembre 2018;

- **CONSIDERATO** che gli apparecchi di videosorveglianza utilizzati possono riguardare lo spazio esterno dell'istituto scolastico e anche gli ambienti interni;

- **PREMESSO** che l'istallazione della videosorveglianza è stata approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta **dell'8 ottobre 2025 verbale n. 2** – dal RSU nel **verbale n.1 dell'8 ottobre 2025 – verbale n.3 Collegio dei Docenti dell'8 ottobre 2025**

- **PREMESSO** che il sistema prevede la registrazione e la conservazione delle immagini per un periodo non superiore a 72 ore, che l'apparecchiatura è allocata stanza n.55 -centralino primo piano;

- **PREMESSO** che sono stati autorizzati all'accesso e alla gestione del sistema un numero di soggetti limitati, per ruolo e competenze;

Si delibera il seguente Regolamento:

Art. 1 - FINALITA'

Le finalità perseguite con l'istallazione del sistema di videosorveglianza sono da individuare nella necessità di assicurare alla popolazione scolastica adeguata sicurezza, prevenendo atti illeciti e dotando la scuola degli strumenti per individuare i responsabili e/o le cause di eventuali atti ed eventi dannosi. Le videocamere esterne (sempre attive) e interne (attive solo durante le ore di chiusura) consentono alla scuola di estendere il controllo a zone in cui la vigilanza del personale addetto non può essere garantita e in particolare di:

- garantire alla popolazione scolastica un più elevato grado di sicurezza;
- fungere da deterrente contro i pericoli derivanti dall'ambiente esterno (intrusioni, furti, molestie, ...)
- tutelare il patrimonio della scuola (attrezzature, documenti, mobili) contro furti e/o danneggiamenti.

Distretto Scolastico n. 27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. – ISA - IPSIA
Via delle Ginestre, snc -
87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel. 0984/992265– C.F: 98113150787 - C.M.: CSIS078007
e_mail: csis078007@istruzione.it–Pec: *csis078007@pec.istruzione.it*
Sito web: https://www.liceisgf.edu.it - codice Univoco UFYKK7

ART. 2 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO

Il Regolamento Europeo prevede che i dati vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza e conservati per il tempo non superiore al conseguimento delle finalità. Devono essere adeguati, pertinenti e limitati (minimizzati), esatti e aggiornati.

In merito al principio di liceità, il Provvedimento del Garante del 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401, cita un parere della Commissione Europea: <<*l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo*>>; ciò è conferma che la tutela dell'incolumità fisica dei minori è una finalità lecita.

Nel rispetto del principio di pertinenza e delle finalità, le telecamere sono installate all'esterno, sull'ingresso e/o lungo le aree perimetrali, con funzionamento anche durante le ore di attività; all'interno, con esclusivo funzionamento durante le ore di chiusura della scuola. Le immagini non vengono divulgate e diffuse per mezzo di monitor ma solo registrate per l'utilizzo nei casi previsti e dalle persone autorizzate. Non è previsto alcun controllo sui lavoratori non essendo attive le telecamere interne durante le ore di attività.

Art 3 - RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art.1 e utilizzati solo nei casi previsti (intrusioni, furti, vandalismo, illeciti e violazioni in generale e in caso di indagini e/o richieste da parte delle autorità giudiziarie e di polizia);
- conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità. Nello specifico, le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 ore (o al massimo 96 nei casi previsti), per mezzo di apparecchiatura allocata presso l'ufficio/stanza 55 (centraliana) primo piano del Liceo Scientifico (provvedimento del Garante "*la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria*");
- le telecamere hanno le caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento descritte nella relazione rilasciata dalla ditta installatrice (agli atti della Scuola) e sono segnalate all'utenza per mezzo di specifica informativa collocata presso ciascun apparecchio;
- le telecamere esterne potranno funzionare anche durante le ore di attività; quelle interne solo al termine di tutte le attività e durante la chiusura;
- l'accesso alle immagini è consentito al Dirigente Scolastico e agli incaricati del trattamento autorizzati, alle autorità giudiziarie e di polizia;
- la registrazione delle immagini è effettuata nel rispetto della normativa vigente, rispettando il divieto di interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;

- le immagini non sono impiegate come strumenti di controllo della popolazione scolastica e degli altri utenti, sia riguardo alle mansioni lavorative che alle abitudini personali;
- il titolare informerà gli interessati di qualunque variazione sull'impianto esistente:
 - eventuale potenziamento del sistema
 - installazione di videocamere in posizione diverse
 - rimozione di videocamere
 - variazioni tecniche

Art 4 – TITOLARE E INCARICATI

Il titolare del trattamento dei dati è l'Istituto scolastico, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. L'incaricato alla videosorveglianza è il sig. Girimonte Bernardo, con la possibilità di accedere alle immagini nei casi in cui siano necessarie alle autorità competenti.

Art. 5 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora dovessero essere rilevati illeciti ai danni della popolazione scolastica e/o delle risorse della scuola, il Dirigente Scolastico o l'incaricato della videosorveglianza potranno accedere alle immagini registrate e avvisare le autorità competenti, le quali potranno utilizzare le immagini per eventuali attività di indagine.

Art. 6 – MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

a) Il sistema può prevede monitor di visualizzazione delle immagini. L'eventuale predisposizione sarà effettuata tenendo conto delle necessità di tutela e, quindi, in maniera da non consentire a soggetti estranei e/o non autorizzati la visualizzazione delle immagini riprese
b) In caso di necessità, le immagini sono conservate in maniera da garantire la sicurezza dei dati (es. supporto di registrazione custodito in cassaforte ad esclusivo accesso del Dirigente e degli incaricati)
c) L'ufficio che alloggia l'apparecchiatura (ufficio segreteria) è ad accesso controllato e autorizzato e al termine delle attività è chiuso a chiave
d) L'accesso al sistema è consentito:
 - al Dirigente scolastico ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - alle autorità giudiziarie e/o di polizia;
 - alla ditta fornitrice e installatrice per le operazioni strettamente necessarie alla manutenzione e aggiornamento;

 L'accesso alle immagini da parte degli autorizzati si limita alle attività e alle circostanze oggetto della sorveglianza: ulteriori informazioni acquisite nella visualizzazione dovranno essere ignorate e non oggetto di trattamento
e) La visualizzazione delle immagini da parte delle autorità, in caso di indagini, dovrà comunque essere autorizzata dal titolare del trattamento. Le immagini non più pertinenti saranno cancellate
f) Si istituisce un registro degli accessi, sul quale riportare le seguenti informazioni:

a. il soggetto che accede
b. gli estremi dell'autorizzazione
c. la data e l'ora dell'accesso
d. la motivazione all'accesso

Il registro è custodito dal Dirigente Scolastico o da un incaricato

g) L'accesso alle immagini registrate è riconosciuto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa.

ART. 8 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018), ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, al Codice Civile.

Art. 9 - VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore alla data del protocollo e avrà efficacia fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto. É rivolto a tutti gli interessati che hanno rapporti con la scuola, siano essi interni (dipendenti, alunni) o esterni (famiglie, fornitori, utenti).

ALLEGATI

Al presente Regolamento sono allegati:

1) DPIA sul trattamento dati
2) Informativa sui sistemi di videosorveglianza
3) Informativa minima per segnalare gli apparecchi di ripresa
4) Registro degli accessi

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 8/10/2025

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Prof. Salvatore Cimino

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Angela Audia